

N. 2711

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori MARITATI e DELLA MONICA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2011 Disposizioni in materia di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira ad apportare talune modifiche alla disciplina delle cause di ineleggibilità alle cariche elettive e, in particolare, a quelle di parlamentare nazionale ed europeo. La normativa vigente presenta infatti in più aspetti profili di irragionevolezza, di incompletezza e talora anche di incongruenza rispetto al fine di evitare che il candidato possa valersi nei confronti dell'elettorato della funzione svolta, suscettibile di influenzare in maniera indebita il voto, di cui si deve invece garantire l'assoluta libertà, nel momento della formazione oltre che in quello dell'espressione della scelta elettorale, in quanto funzionale all'attuazione del principio democratico.

Al fine di bilanciare tale esigenza di garanzia della corretta formazione della scelta elettorale con il diritto di elettorato passivo, l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce un articolo 7-bis nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, volto a sancire talune cause di ineleggibilità alla carica di parlamentare nazionale, in capo a titolari di funzioni pubbliche di particolare rilievo, limitate tuttavia – in ragione della connessione tra la funzione svolta e il territorio di riferimento – alle circoscrizioni elettorali ubicate, in tutto o in parte, nel territorio di competenza dell'ufficio presso il quale il candidato abbia svolto, nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, le proprie funzioni. Si sono a tal fine indicate le figure dei prefetti, dei questori, degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché dei medici appartenenti al Servizio sanitario nazionale (per i direttori generali delle strutture sanitarie si veda l'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al quale si apporta una modifica conseguente alla nuova disciplina proposta), in quanto esercitano funzioni il cui esercizio ha un impatto significativo sulla collettività locale: impatto suscettibile pertanto di condizionare la formazione della scelta elettorale.

In relazione a tali figure si prevede altresì l'ineleggibilità dei soggetti che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive. Al fine di garantire l'imparzialità nell'esercizio delle rispettive funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 97 della Costituzione, si prevede altresì che i soggetti che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di tre anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di ineleggibilità dei magistrati relativamente alla carica di parlamentare. Si precisa a questo proposito che le cause di ineleggibilità si riferiscono non solo ai magistrati ordinari, ma anche a quelli amministrativi, contabili e militari; accomunati tutti dal dovere di imparzialità e indipendenza e rispetto ai quali si manifesta la medesima esigenza di evitare che la funzione svolta possa rappresentare un elemento idoneo ad influenzare indebitamente la corretta formazione della scelta elettorale dei cittadini. A tal fine, si prevede che i magistrati non possano candidarsi nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione dell'ufficio giudiziario nel

quale sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

Al fine di garantire in maniera più pregnante la libera formazione della scelta elettorale dei cittadini, si è inoltre previsto che non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive. Inoltre, al fine di garantire l'indipendenza ed imparzialità del magistrato (che oltre ad essere deve anche apparire dotato di tali requisiti), si è previsto che i magistrati che sono stati candidati e

non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di tre anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Un'analoga disciplina in materia di cause di ineleggibilità, in relazione alle medesime figure, è introdotta con l'articolo 3 del disegno di legge, in relazione alle elezioni per il Parlamento europeo.

L'articolo 4 del disegno di legge stabilisce infine che le norme introdotte dagli articoli 1 e 2 costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali, al fine di evitare che il legislatore regionale possa derogare alla disciplina prevista, privando i cittadini di adeguate garanzie in ordine alla libertà di formazione ed espressione della scelta elettorale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di cause di ineleggibilità)

- 1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
- «Art. 7-bis. 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, non sono eleggibili:
- a) i questori, i prefetti e coloro che ne fanno le veci, nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nella provincia esercitano, o hanno esercitato in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, le loro funzioni;
- b) gli ufficiali delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, nel territorio di competenza dell'ufficio in cui esercitano, o hanno esercitato in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, le loro funzioni;
- c) i medici appartenenti al Servizio sanitario nazionale, nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel territorio di competenza dell'azienda sanitaria locale presso cui esercitano, o hanno esercitato in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, le loro funzioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legisla-

tivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

- 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, non sono in ogni caso eleggibili i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che all'atto dell'accettazione della candidatura non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi, in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero che non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura, in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di tre anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito hanno presentato la loro candidatura».
- 2. All'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
- 3. All'articolo 5, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo le parole: «dagli articoli 7,» è inserita le seguente: «7-bis,».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari)

1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

- «Art. 8-1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.
- 2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che all'atto dell'accettazione della candidatura non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi, in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero che non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura, in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive.
- 3. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di tre anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito hanno presentato la loro candidatura.
- 4. I magistrati eletti, che abbiano concluso il loro mandatato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni giurisdizionali in uffici giudiziari collocati nel territorio della regione nella quale è compreso il collegio in cui sono stati eletti, per un periodo di cinque anni».

Art. 3.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di eleggibilità alla carica di membro del Parlamento europeo).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio na-

zionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono stati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

- 2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi.
- 3. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di tre anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito hanno presentato la loro candidatura.

Art. 4-ter. – 1. Non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo:

- a) i questori, i prefetti e coloro che ne fanno le veci, nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nella provincia in cui esercitano, o hanno esercitato in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, le loro funzioni;
- b) gli ufficiali delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, nel territorio di competenza dell'ufficio in cui esercitano, o hanno esercitato in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, le loro funzioni;
- c) i medici appartenenti al Servizio sanitario nazionale, nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel territorio di competenza dell'azienda sanitaria locale presso cui esercitano, o hanno esercitato in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, le loro funzioni;
- d) i direttori generali di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 di-

cembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

- 2. Non sono in ogni caso eleggibili i soggetti di cui al comma 1 che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di tre anni le loro funzioni nel territorio compreso nella circoscrizione nel cui ambito hanno presentato la loro candidatura».

Art. 4.

(Principi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali).

1. Le disposizioni degli articoli 7-bis e 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come rispettivamente introdotto e modificato dagli articoli 1 e 2 della presente legge, costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali.